

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	FISCALE
02	IMPOSTE DIRETTE - IRES - Ammortamenti - Beni materiali
03	IMPOSTE INDIRETTE - Altre imposte indirette - Imposta di bollo
05	IMPOSTE SOSTITUTIVE - Regime forfetario ex L. 190/2014
06	TRIBUTI LOCALI - Imposta municipale propria (IMU)
07	SANZIONI AMMINISTRATIVE - Principi generali - Concorso di persone
	LAVORO
08	PREVIDENZA
09	Leggi In evidenza

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Ammortamenti - Beni materiali - Spese di telefonia costituenti costi di commessa integrati in un servizio complesso ai clienti - Limite di deducibilità dell'80% - Inapplicabilità in presenza di un sistema analitico (risposta interpello Agenzia delle Entrate 9.3.2026 n. 71)

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 9.3.2026 n. [71](#), ha fornito chiarimenti in relazione alla deducibilità delle spese di telefonia.

Fattispecie in esame

Nella situazione in esame, una quota delle spese per i servizi di telefonia costituisce un costo destinato all'utilizzo proprio (c.d. quota di autoconsumo) che, al pari di ogni altro fattore produttivo, contribuisce solo indirettamente allo svolgimento dell'attività propria dell'impresa; la rimanente quota dei servizi di telefonia (c.d. quota con "finalità imprenditoriale"), invece, viene acquisita allo scopo di essere integrata in un servizio complesso erogato ai clienti, generando quindi direttamente ricavi di esercizio che concorrono alla determinazione del reddito della società. In particolare, i costi sostenuti vengono allocati al cliente di riferimento in base a specifici *driver* tecnici che permettono di identificare in maniera puntuale la quota di consumo riferita a ciascun cliente.

Quadro normativo

L'[art. 102](#) co. 9 del TUIR prevede che le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del co. 1 dell'[art. 1](#) del DLgs. 259/2003, sono deducibili nella misura dell'80%. La percentuale è elevata al 100% per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto, limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

L'Agenzia rileva che, con la citata norma, il legislatore ha inteso limitare *ab origine* e con forza di presunzione assoluta la rilevanza fiscale dei costi sostenuti per l'acquisto e la gestione delle apparecchiature terminali che, per le loro peculiari caratteristiche tecniche, oltre ad essere destinati all'esercizio di attività produttive di reddito, si prestano potenzialmente a soddisfare anche esigenze e necessità personali degli utilizzatori. Pertanto in presenza di apparecchiature suscettibili di utilizzazione promiscua e, dunque, capaci di generare costi allo stesso tempo personali e imprenditoriali, troverà applicazione il limite alla deducibilità previsto, senza possibilità di effettuare alcuna valutazione in ordine alla circostanza della loro effettiva destinazione a finalità strettamente connesse all'esercizio dell'attività d'impresa.

Restano assoggettati al più favorevole regime di deducibilità integrale i costi per telefonia, fissa e mobile, che costituiscono l'oggetto dell'attività d'impresa, in quanto direttamente afferenti a ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito (cfr., *ex multis*, ris. [162/2009](#) e [320/2008](#)).

Diversamente, si determinerebbe una ingiustificata penalizzazione, posto che il contribuente, da un lato, conseguirebbe proventi soggetti a tassazione integrale e, dall'altro, sosterebbe costi telefonici che risultano deducibili nel limite forfetario dell'80%, pur avendo essi direttamente concorso al conseguimento di ricavi integralmente tassati.

Al contrario, i costi che concorrono in via indiretta allo svolgimento dell'attività propria dell'impresa e che, come tali, si prestano ad un utilizzo promiscuo, restano assoggettati al regime di deducibilità parziale ex [art. 102](#) co. 9 del TUIR.

Rilevanza di un sistema analitico per la distinzione dei costi "con finalità imprenditoriali"

Tanto premesso, nel caso di specie, nel presupposto che effettivamente la società sia in grado di distinguere, attraverso un analitico sistema di individuazione e classificazione dei costi, quelli che, al pari di ogni altro fattore della produzione, contribuiscono solo in via indiretta allo svolgimento dell'attività d'impresa (c.d. quota di autoconsumo) da quelli che, invece, concorrono direttamente al conseguimento dei ricavi, interamente tassati (c.d. quota con "finalità imprenditoriale"), l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, diversamente dai costi per autoconsumo soggetti alle limitazioni previste dall'[art. 102](#) co. 9 del TUIR, le spese di telefonia fissa, mobile e trasmissione dati, costituenti costi per commessa da integrare nel complesso servizio reso ai clienti, non soggiacciono alle suddette limitazioni, qualora non suscettibili di uso

promiscuo e direttamente afferenti ai ricavi di esercizio che concorrono alla determinazione del reddito.

L'Agenzia, in definitiva, meglio specifica quanto affermato nella ris. [162/2009](#), precisando in sostanza che i costi di telefonia riaddebitati ai clienti, in quanto ricompresi nei ricavi di commessa, possono essere interamente deducibili in presenza di un adeguato sistema analitico che consenta una corretta distinzione degli stessi: in pratica, vengono reputati non suscettibili di utilizzo promiscuo le spese telefoniche (quelle riaddebitate) in via astratta utilizzabili direttamente, ma che al lato pratico non lo sono in quanto incorporate nel valore della commessa.

Stabili organizzazioni

Da ultimo, si rimarca che il *business model* della società istante è tale per cui la casa madre acquista i servizi in nome proprio al fine di utilizzarli nei servizi per clienti italiani, mentre ciascuna delle sue stabili organizzazioni acquista i servizi in nome proprio al fine di utilizzarli nei servizi per i clienti residenti nei rispettivi Stati di insediamento.

Le conclusioni dell'Agenzia delle Entrate valgono anche in relazione ai costi sostenuti dalle singole S.O., i cui ricavi e costi sono imputati al reddito dell'impresa nel suo complesso con le regole del reddito d'impresa italiano (le eventuali diverse regole di calcolo del reddito nei Paesi di insediamento, infatti, valgono esclusivamente ai fini della determinazione del reddito imponibile *in loco*, alla quale l'Italia rimane estranea).

art. 102 co. 9 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 9.3.2026 n. 71

Il Quotidiano del Commercialista del 10.3.2026 - "Spese telefoniche deducibili al 100% se incluse nel valore della commessa" - Alberti - Odetto

Italia Oggi del 10.3.2026, p. 24 - "Telefonia senza limiti" - Stancati - Manguso

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Telefoni cellulari" - Alberti P. - Fornero L.

IMPOSTE INDIRETTE

[Altre imposte indirette - Imposta di bollo - Obbligo di PEC per gli amministratori di società - Comunicazione al Registro delle imprese - Imposta di bollo - Esenzione \(risposta interpello Agenzia delle Entrate 6.3.2026 n. 67\)](#)

Con la risposta a interpello 6.3.2026 n. [67](#), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la comunicazione della PEC al Registro delle imprese, operata dall'amministratore di società in ossequio all'obbligo imposto dall'[art. 5](#) co. 1 del DL 179/2012, va esente dall'imposta di bollo, potendosi estendere a tale fattispecie l'esenzione prevista dall'[art. 16](#) co. 6 del DL 185/2008 per l'analoga comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale delle imprese in forma societaria.

Obbligo di comunicare il domicilio digitale

Va premesso che l'[art. 1](#) co. 860 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), intervenendo sull'[art. 5](#) co. 1 del DL 179/2012, ha esteso agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l'obbligo di comunicare al Registro delle imprese un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), o meglio, un domicilio digitale (di cui all'[art. 1](#) co. 1 lett. n-ter) del DLgs. 82/2005).

Nello specifico, l'[art. 5](#) co. 1 del DL 179/2012, come da ultimo modificato dall'[art. 13](#) co. 3 lett. a) del DL 159/2025, estende l'obbligo di comunicare il domicilio digitale (come sancito dall'[art. 16](#) co. 6 del DL 185/2008 per le imprese costituite in forma societaria) anche "*all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria*".

In breve, l'amministratore unico, l'amministratore delegato o, in mancanza, il Presidente del CdA di imprese costituite in forma societaria sono obbligati a comunicare al Registro delle imprese una propria PEC (che non può coincidere con quella della società).

Evoluzione normativa

La legge di bilancio 2025 costituisce l'ultimo passaggio di un'evoluzione normativa che ha portato il legislatore a:

- prevedere, inizialmente, l'obbligo di comunicazione del domicilio digitale in capo alle "*imprese in forma societaria*";
- estendere, in un secondo momento, tale obbligo alle "*imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane*";

- da ultimo, sancire il medesimo obbligo anche in capo all'amministratore unico, all'amministratore delegato o in mancanza, al presidente del Cda delle imprese costituite in forma societaria.

Questione oggetto di interpello

Facendo riferimento a questa disciplina, l'istante si rivolge all'Amministrazione finanziaria per chiedere se l'esenzione dall'imposta di bollo, prevista dall'[art. 16](#) co. 6 del DL 185/2008 per l'iscrizione del domicilio digitale nel Registro delle imprese (e le sue successive eventuali variazioni) presentate dalle società possa applicarsi anche alla comunicazione dell'indirizzo PEC operato dagli amministratori in ossequio all'[art. 5](#) del DL 179/2012.

Esenzione dall'imposta di bollo

Nel rispondere al quesito, l'Amministrazione ricorda, dapprima, come l'art. 1 co. 1-ter della Tariffa, allegata al DPR [642/72](#) preveda l'applicazione, alle *"domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico"*, dell'imposta di bollo nella misura di:

- 17,50 euro per ciascuna domanda, denuncia od atto, se presentate da ditte individuali;
- 59,00 euro per ciascuna domanda, denuncia od atto, se presentate da società di persone;
- 65,00 euro per ciascuna domanda, denuncia od atto, se presentate da società di capitali.

In astratto, quindi, la comunicazione del domicilio digitale al Registro delle imprese, effettuata a seguito della presentazione di un'istanza, rientra nel perimetro di applicazione di tale norma e, quindi, dell'imposta di bollo su indicata.

Tuttavia, con riferimento alle comunicazioni del domicilio digitale realizzate dalle società, opera la specifica esenzione sancita dall'[art. 16](#) co. 6 del DL 185/2008, il quale espressamente dispone che *"l'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria"*.

La medesima esenzione è già stata ritenuta applicabile, con risoluzione n. [45/2013](#), anche in riferimento alle iscrizioni richieste dalle imprese individuali.

L'Agenzia delle Entrate conclude che, in forza di un'interpretazione logico-sistematica, l'esenzione prevista dall'[art. 16](#) co. 6 del DL 185/2008 per la comunicazione della PEC societaria, pur non sancita dall'[art. 5](#) co. 1 del DL 179/2012, possa applicarsi anche alla comunicazione della propria PEC effettuata dagli amministratori in forza di tale ultima disposizione, in ragione dell'identità di *ratio* dei citati obblighi e dell'identità dell'iscrizione posta in essere nei due casi.

L'Agenzia rileva, però, che l'esenzione dal bollo opera con esclusivo riferimento alle comunicazioni dei domicili digitali operate dagli amministratori puntualmente individuati nell'art. 5, mentre essa non è applicabile alle comunicazioni effettuate da altri soggetti, oppure alle comunicazioni che, oltre all'indicazione del domicilio digitale, abbiano anche ulteriori contenuti.

art. 16 co. 6 DL 29.11.2008 n. 185

art. 5 co. 1 DL 18.10.2012 n. 179

Tariffa Parte I art. 1 DPR 26.10.1972 n. 642

Risoluzione Agenzia Entrate 5.7.2013 n. 45

Risposta interpello Agenzia Entrate 6.3.2026 n. 67

Il Quotidiano del Commercialista del 7.3.2026 - "Comunicazione della PEC degli amministratori senza bollo" - Mauro

Il Sole - 24 Ore del 7.3.2026, p. 27 - "Pec al registro imprese senza bollo" - Bartelli C.

Italia Oggi del 7.3.2026, p. 27 - "Pec amministratori, invio esente bollo" - Renda A. - Stancati G.

Il Quotidiano del Commercialista del 6.7.2013 - "Lettera fideiussoria in decreto ingiuntivo: imponibile del registro "limitato" - Mauro

Guide Eutekne - Impresa e società - "PEC degli amministratori" - Meoli M.

Scheda n. 1239.08 in Agg. 10/2025 - "Obbligo di PEC per gli amministratori" - Meoli

Il Quotidiano del Commercialista del 12.11.2025 - "Obbligo di PEC solo per alcuni amministratori" - Meoli

Il Quotidiano del Commercialista del 18.12.2025 - "Obbligo di PEC dai contorni dubbi in caso di più amministratori delegati" - Meoli

IMPOSTE SOSTITUTIVE

Regime forfetario ex L. 190/2014 - Limite di ricavi e compensi di 85.000 euro - Somme restituite - Effetti (risposta interpello Agenzia delle Entrate 6.3.2026 n. 68)

I compensi percepiti o i ricavi conseguiti dal professionista o dall'imprenditore non concorrono al raggiungimento della soglia di 85.000,00 euro ai fini della permanenza nel regime forfetario di cui alla L. [190/2014](#), nel caso in cui tali somme siano state erogate per errore e in seguito restituite al committente, anche nel caso in cui la restituzione avvenga nel periodo d'imposta successivo; il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate, contenuto nella risposta a interpello 6.3.2026 n. [68](#), ribalta l'interpretazione diffusa dalla medesima Amministrazione finanziaria con la risposta a interpello n. [26/2026](#).

Precedente orientamento

Con la risposta a interpello n. [26/2026](#), veniva sostenuto che nel limite di 85.000,00 euro rientrasse, in assenza di indicazioni di segno opposto, *"ogni compenso percepito ovvero ricavo conseguito dal professionista/imprenditore, compresi quelli che siano successivamente restituiti al committente/cliente (perché, ad esempio, in tutto o in parte, in origine non spettanti per errore nella loro quantificazione)"*. Di conseguenza, l'incasso di compensi in misura superiore a quella spettante, determinando per il 2024 il superamento della soglia di 85.000,00 euro, avrebbe comportato la fuoriuscita dal regime forfetario a partire dall'anno successivo (vale a dire il 2025), a prescindere dalla restituzione di parte dei compensi nel corso dell'anno successivo a causa dell'errore commesso da un soggetto terzo.

Nuovo orientamento

A meno di un mese di distanza l'Amministrazione torna sui suoi passi, rettificando quanto chiarito con la citata risposta a interpello n. [26/2026](#); in particolare, *"dopo una più approfondita analisi degli elementi probatori forniti nell'istanza di interpello"*, l'Agenzia delle Entrate chiarisce ora che in presenza di compensi indebitamente percepiti per effetto dell'errore commesso da parte del committente, nell'erogare somme in parte non spettanti, è necessario considerare, ai fini del rispetto della soglia di 85.000,00 euro, *"i compensi effettivamente spettanti al soggetto che adotta il Regime Forfetario valorizzando, caso per caso, le circostanze che consentono di rilevare sia la sussistenza di errori (come, per esempio, nella fatturazione) che dei comportamenti assunti per porvi rimedio"*.

In altre parole, le somme erroneamente percepite dal contribuente a seguito di un suo inquadramento giuridico ed economico operato dal committente e poi risultato errato, ed effettivamente restituite *in toto* nell'anno successivo, non rilevano ai fini della verifica del rispetto della soglia di 85.000,00 euro di ricavi e compensi; di conseguenza, se il superamento di tale soglia è dovuto esclusivamente alle somme erroneamente percepite e successivamente restituite dal contribuente, non si verifica la fuoriuscita dal regime forfetario.

Dichiarazione integrativa o richiesta di rimborso

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello in commento, rettifica anche le indicazioni per recuperare la maggiore imposta versata, nel caso in cui nella relativa dichiarazione dei redditi il contribuente abbia indicato i componenti positivi al lordo di quelli restituiti in quanto non spettanti; in tal caso, è possibile presentare, alternativamente:

- una dichiarazione integrativa del modello REDDITI, con l'indicazione nel quadro LM dei compensi effettivamente spettanti (al netto di quelli non dovuti e successivamente restituiti), con l'indicazione a credito della maggiore imposta sostitutiva versata;
- un'istanza di rimborso al competente ufficio territoriale dell'Amministrazione finanziaria, fornendo la relativa documentazione.

art. 1 co. 54 L. 23.12.2014 n. 190

Risposta interpello Agenzia Entrate 6.3.2026 n. 68

Il Quotidiano del Commercialista del 7.3.2026 - "Non si esce dal forfetario se si supera per errore la soglia di 85.000 euro" - Girinelli

Il Sole - 24 Ore del 7.3.2026, p. 27 - "Forfettari, salvo il regime se il compenso è sbagliato" - Caputo A. Italia

Oggi del 7.3.2026, p. 27 - "Un dietrofront sul forfait" - Tarquini I.

Il Quotidiano del Commercialista del 11.2.2026 - "Per i forfetari il superamento della soglia di 85.000 euro non è ritrattabile" - Girinelli - Rivetti

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Regimi contabili e fiscali - Regime forfetario per gli autonomi (L. 190/2014)" - Rivetti P.

TRIBUTI LOCALI

Imposta municipale propria (IMU) - Determinazione del valore dei fabbricati di categoria "D" ai fini dell'IMU e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) - Approvazione dei coefficienti per il 2026 (DM 6.3.2026)

Il DM 6.3.2026, pubblicato il 9.3.2026 sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze, ha aggiornato gli appositi coefficienti per determinare, con riferimento all'anno 2026, l'IMU dovuta per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (ossia immobili "a destinazione speciale", per esigenze produttive, industriali e commerciali, come opifici o alberghi), che risultano al contempo:

- non iscritti in Catasto;
- interamente posseduti da imprese;
- distintamente contabilizzati ([art. 1](#) co. 746 della L. 160/2019).

Determinazione della base imponibile per i fabbricati D non iscritti in Catasto

Fino al momento della richiesta di attribuzione della rendita catastale, la base imponibile IMU dei fabbricati in esame viene determinata, alla data di inizio di ciascun anno solare (ovvero, se successiva, alla data di acquisizione), prendendo a riferimento i costi "storici" di acquisto o di costruzione risultanti dalle scritture contabili.

Detti costi vanno considerati al lordo delle quote di ammortamento e devono ricomprendere, tra l'altro, il costo del terreno, le spese incrementative e le eventuali rivalutazioni economico/fiscali (sul punto si rimanda alla ris. Ministero dell'Economia e delle finanze 28.3.2013 n. 6/DF).

Per calcolare la base imponibile IMU, è poi necessario "attualizzare" detti costi "storici", applicando i coefficienti annualmente aggiornati con decreto ministeriale (con il quale vengono parametrati ogni anno tali coefficienti ai dati ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone).

Applicazione dei coefficienti annuali

In particolare, occorre fare riferimento all'anno di sostenimento dei costi di acquisto o di costruzione, e in base a tale anno va individuato il coefficiente ministeriale da applicare ai predetti costi.

Ad esempio, i costi di acquisto o costruzione sostenuti nel 2026 vanno moltiplicati per il coefficiente stabilito dal DM [6.3.2026](#) con riguardo al 2026.

Per i costi incrementativi deve invece farsi riferimento alla loro contabilizzazione al termine dell'esercizio, per cui quelli che si sono verificati in corso d'anno rileveranno nell'esercizio successivo (e proprio con riferimento all'esercizio successivo andrà individuato il coefficiente ministeriale da applicare per determinare l'IMU). Ad esempio, per i costi incrementativi sostenuti nel 2025 occorre applicare, ai fini della determinazione della base imponibile IMU, il coefficiente individuato dal DM [6.3.2026](#) con riferimento all'anno 2026.

Immobili in leasing

Tali criteri di determinazione della base imponibile ai fini IMU si applicano anche per gli immobili concessi in *leasing*. In questa ipotesi, il co. 746 dell'[art. 1](#) della L. 160/2019 specifica che il valore del fabbricato classificabile nel gruppo catastale D "è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario" (soggetto passivo IMU ex [art. 1](#) co. 743 della L. 160/2019) "tutti i dati necessari per il calcolo".

Richiesta di attribuzione della rendita catastale

In ogni caso, a seguito della richiesta di attribuzione della rendita catastale, anche per i fabbricati del gruppo D vanno applicate, in luogo dei richiamati criteri di valorizzazione su base contabile, le modalità "ordinarie" di determinazione della base imponibile IMU, prendendo a riferimento la rendita catastale rivalutata del 5%, e applicando alla rendita così rivalutata i moltiplicatori stabiliti dall'[art. 1](#) co. 745 della L. 160/2019 (il moltiplicatore è pari a 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 per i quali è invece pari a 80).

Rilevanza ai fini dell'IMPi sulle piattaforme marine

Dal 2020 i coefficienti individuati dal decreto ministeriale in esame si applicano anche per determinare il valore delle piattaforme marine e dei rigassificatori, che costituisce la base imponibile ai fini dell'IMPi, ossia dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine ex [art. 38](#) co. 2 del DL 124/2019 (tale articolo rinvia al previgente [art. 5](#) co. 3 del DLgs. 504/92, attualmente sostituito dalle previsioni dell'[art. 1](#) co. 746 della L. 160/2019 sopra illustrate).

art. 1 co. 746 L. 27.12.2019 n. 160

DM 6.3.2026 Ministero dell'Economia e delle finanze

Il Quotidiano del Commercialista del 10.3.2026 - "Pronti i coefficienti per l'IMU 2026 dei fabbricati "D" non accatastati" - Magro

Guide Eutekne - Tributi locali - "Piattaforme marine" - Magro L., Zeni A. Guide

Eutekne - Tributi locali - "IMU - Base imponibile" - Magro L., Zeni A.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Principi generali - Concorso di persone - Dottore commercialista di una ditta individuale - Sola trasmissione della dichiarazione - Deduzione integrale dei costi di carburante (Cass. 12.3.2026 n. 5635)

In relazione al sistema sanzionatorio amministrativo in ambito tributario, dal sistema sanzionatorio penale è stato mutuato l'istituto del concorso di persone, sicché, ai sensi dell'[art. 9](#) del DLgs. 472/97, quando *"più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso"*.

Nel caso di riferibilità della sanzione alla persona giuridica per effetto del DLgs. 14.6.2024 n. [87](#) (che opera per le violazioni commesse a partire dall'1.9.2024), il neo inserito co. 2-bis all'[art. 2](#) del DLgs. 472/97 prevede che la *"sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di società o enti, con o senza personalità giuridica di cui agli [articoli 5 e 73](#) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. [917](#), è esclusivamente a carico della società o ente. Resta ferma, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilità solidale e sussidiaria prevista dal codice civile per i soggetti privi di personalità giuridica. Se è accertato che la persona giuridica, la società o l'ente privo di personalità giuridica di cui al primo periodo sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione è irrogata nei confronti del soggetto che ha agito per loro conto"*.

Tale disposizione ricalca quanto era già stabilito dall'[art. 7](#) del DL 269/2003, secondo cui *"le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica"*.

Società create fittiziamente

L'[art. 7](#) del DL 269/2003 e il successivo [art. 2](#) co. 2-bis del DLgs. 472/97 rappresentano una deroga al principio personalistico della sanzione.

Secondo un indirizzo della giurisprudenza di legittimità, però, detta deroga non trova applicazione se la persona giuridica è una mera finzione, creata nell'esclusivo interesse della persona fisica (*ex multis* Cass. 1.4.2022 n. [10651](#)).

Per cui, ove l'ente impositore riesca a dare prova che la persona giuridica è stata creata con lo scopo di commettere illeciti di natura tributaria (caso delle c.d. "cartiere"), l'[art. 7](#) del DL 269/2003 non può operare (Cass. 21.4.2022 n. [12716](#), Cass. 23.1.2023 n. [1946](#)).

Concorso del professionista nella violazione

Secondo un primo orientamento della giurisprudenza di legittimità, le sanzioni amministrative tributarie relative a violazioni riferibili a enti dotati di personalità giuridica sono irrogate esclusivamente nei confronti dell'ente, restando esclusa la responsabilità del professionista o della persona fisica concorrente, salvo il caso in cui la società sia stata artificiosamente costituita quale mero schermo (Cass. 6.5.2022 n. [14364](#)).

Successivamente la Corte ha precisato che la responsabilità della persona fisica deve ritenersi esclusa anche quando questa sia soggetto terzo rispetto all'ente, salvo non sia dimostrato un interesse proprio nella violazione, consistente in un vantaggio personale (Cass. 13.11.2020 n. [25757](#)).

Recente giurisprudenza ha ragionato in senso opposto, ritenendo non necessario dimostrare il perseguimento di un beneficio diverso dal compenso, che al massimo può valere come elemento indiziario (Cass. 25.7.2024 n. [20697](#), Cass. 25.3.2025 n. [7948](#)).

Da ultimo, la Cassazione ha ritenuto sussistente la responsabilità del dottore commercialista per concorso esterno nella violazione ex [art. 9](#) del DLgs. 472/97 ove abbia contribuito con la propria azione od omissione a commettere o agevolare la consumazione della violazione tributaria.

Ciò anche nell'ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi sia stata solo trasmessa dal professionista, in quanto la posizione professionale di consulente tributario, anche ove incaricato della tenuta delle scritture contabili, determina un *"obbligo di controllare il contenuto delle dichiarazioni trasmesse rispetto alle scritture contabili della società-cliente nonché la conformità delle stesse alle norme di legge"* (Cass. 12.3.2026 n. [5635](#)).

Nel caso specifico, il commercialista aveva trasmesso la dichiarazione del cliente in cui si portava in deduzione per l'intero ammontare i costi per gli acquisti di carburante, senza rispettare le percentuali di deducibilità imposte dalla legge.

art. 7 co. 1 DL 30.9.2003 n. 269

art. 9 DLgs. 18.12.1997 n. 472

Il Quotidiano del Commercialista del 13.3.2026 - "Sanzionato in proprio il commercialista che indica in dichiarazione costi indeducibili" - Amato

Il Sole - 24 Ore del 13.3.2026, p. 30 - "Il professionista risponde in concorso con la società" - Ambrosi L.

Cass. 12.3.2026 n. 5635

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Sanzioni tributarie amministrative" - Cissello A.

Lavoro

PREVIDENZA

Lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata - Contributi volontari per l'anno 2026 (circ. INPS 11.3.2026 n. 27)

Con la circ. 11.3.2026 n. [27](#), l'INPS ha indicato gli importi dei contributi volontari dovuti per l'anno 2026:

- dai lavoratori dipendenti non agricoli;
- dai giornalisti con rapporto di lavoro subordinato;
- dagli artigiani e commercianti;
- dagli iscritti alla Gestione separata.

Si precisa che gli importi in questione sono stati calcolati anche in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari al +1,4% con riferimento al biennio 2024/2025.

Lavoratori dipendenti non agricoli

Tenuto conto della citata variazione in aumento dell'indice ISTAT, gli importi reddituali per i lavoratori dipendenti non agricoli aumentano per il 2026 in misura pari a:

- 244,74 euro per la retribuzione minima settimanale (erano 241,36 euro nel 2025);
- 56.224,00 euro per la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'1% ex [art. 3-ter](#) del DL 384/92 (erano 55.448,00 euro per il 2025);
- 122.295,00 euro per il massimale di cui all'[art. 2](#) co. 18 della L. 335/95, da applicare ai proscrittori volontari titolari di contribuzione non anteriore all'1.1.96 o che, avendone il requisito, esercitano l'opzione per il sistema contributivo (per il 2025 era stato fissato in misura pari a 120.607,00 euro).

Invece, sempre per quanto concerne i lavoratori dipendenti non agricoli, le aliquote contributive rimangono fissate anche per il 2026 al:

- 33%, per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD con decorrenza successiva al 31.12.95;
- 27,87%, per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31.12.95.

Iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti

Per gli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, la contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori, che per il 2026 sono pari al:

- 24% per gli artigiani;
- 24,48% per i commercianti.

Per quanto concerne la classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore artigiano o commerciante, il riferimento è a quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.

Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, l'INPS riporta quindi in formato tabellare tutti gli importi della contribuzione mensile a partire dall'1.1.2026.

Ad esempio, prendendo come riferimento la seconda classe di reddito, compresa tra 18.809,00 e 25.044,00

euro, il reddito medio imponibile risulta essere di 21.927,00 euro e pertanto, applicando le aliquote previste per l'anno 2026, l'importo del contributo volontario mensile è pari a:

- 438,54 euro per gli artigiani;
- 447,32 euro per i commercianti.

Iscritti alla Gestione separata dell'INPS

L'Istituto previdenziale fornisce anche le istruzioni per il calcolo del contributo volontario dovuto alla Gestione separata di cui alla L. 335/95.

Con l'occasione, si ricorda che, ai sensi dell'[art. 7](#) del DLgs. 184/97, il contributo in questione viene determinato applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda l'aliquota IVS di finanziamento della Gestione separata.

In particolare, ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l'aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione, che per l'anno 2026 è pari al:

- 25% per i professionisti;
- 33% per i collaboratori e le figure assimilate.

Considerato che per il 2026 il minimale per l'accredito contributivo è fissato in 18.808,00 euro, l'importo minimo dovuto dai proscrittori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a:

- 4.702,08 euro su base annua (ovvero a 391,84 euro su base mensile), per quanto concerne i professionisti;
- 6.206,64 euro su base annua (ovvero a 517,22 euro su base mensile), per quanto riguarda tutti gli altri iscritti.

Altri contribuenti volontari

L'INPS fornisce indicazioni anche per i versamenti volontari degli iscritti all'evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato spa, nonché degli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST). Inoltre, l'Istituto previdenziale si sofferma anche sui giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con rapporto di lavoro subordinato.

In particolare, per i giornalisti vengono confermate le indicazioni impartite con la circ. n. [80/2022](#), nonché l'aliquota del 33% in quanto iscritti nel FPLD ovvero all'evidenza contabile separata dello stesso FPLD.

art. 7 co. 2 DLgs. 30.4.1997 n. 184

Circolare INPS 11.3.2026 n. 27

Il Quotidiano del Commercialista del 12.3.2026 - "Fissata la contribuzione volontaria per il 2026" - Mamone Guide

Eutekne - Previdenza - "Contributi previdenziali" - Silvestro D.

Leggi in evidenza

AGEVOLAZIONI

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 30.1.2026 N. 3882

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FISCALI - CREDITO D'IMPOSTA PER LE AREE SVANTAGGIATE - CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA MEZZOGIORNO - Proroga per gli anni 2026, 2027 e 2028 - Approvazione dei modelli di comunicazione

L'art. 16 del DL 19.9.2023 n. 124, conv. L. 13.11.2023 n. 162, ha previsto il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese che effettuano investimenti nella Zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno, nel periodo dall'1.1.2024 al 15.11.2024.

Con il Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per gli Affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR del 17.5.2024, pubblicato sulla G.U. 21.5.2024 n. 117, sono state definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.

Tale credito d'imposta è stato prorogato dall'art. 1 co. 485 - 491 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di

bilancio 2025), in relazione agli investimenti effettuati dall'1.1.2025 al 15.11.2025.

L'art. 1 co. 438 - 443 della L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026) ha ulteriormente prorogato l'agevolazione in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni 2026, 2027 e 2028.

Con il presente provvedimento sono quindi stati approvati i modelli di comunicazione e le relative istruzioni per fruire del credito d'imposta per i suddetti investimenti effettuati negli anni 2026, 2027 e 2028, definendone le modalità e i termini di trasmissione.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del credito d'imposta tutte le imprese:

- indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato;
- che effettuano gli investimenti agevolabili, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica.

Soggetti esclusi

L'agevolazione non spetta ai soggetti che operano nei seguenti settori:

- industria siderurgica, carbonifera e della lignite;
- fibre sintetiche;
- trasporti (esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti) e relative infrastrutture;
- produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
- banda larga;
- creditizio, finanziario e assicurativo.

Il credito d'imposta non spetta, inoltre, alle:

- imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento;
- imprese in difficoltà, vale a dire a quelle imprese che, in assenza di un intervento dello Stato, sono quasi certamente destinate al collasso economico a breve o a medio termine.

Ambito territoriale

Il credito d'imposta spetta per l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate:

- nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107 § 3 lett. a) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
- nelle zone assistite delle Regioni Abruzzo, Marche e Umbria ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107 § 3 lett. c) del TFUE.

Tali zone sono individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti:

- facenti parte di un progetto di investimento iniziale;
- relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio agevolato;
- relativi all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva.

Progetto di investimento iniziale

Sono agevolabili gli investimenti relativi:

- alla creazione di un nuovo stabilimento;
- all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
- alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
- ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento;
- ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all'art. 107 § 3 lett. c) del TFUE, quelli a favore di una nuova attività economica.

Sono esclusi gli investimenti di mera sostituzione.

Requisiti di macchinari, impianti e attrezzature

I beni agevolabili devono essere:

- strumentali all'attività d'impresa;
- nuovi;
- destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio agevolato.

Investimento minimo

Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000,00 euro.

Comunicazione "preventiva" all'Agenzia delle Entrate

Le suddette imprese che intendono fruire del credito d'imposta devono presentare all'Agenzia delle Entrate una prima comunicazione:

- dal 31.3.2026 al 30.5.2026, attestante l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'1.1.2026 e quelle che si prevede di sostenere entro il 31.12.2026;
- dal 31.3.2027 al 30.5.2027, attestante l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'1.1.2027 e quelle che si prevede di sostenere entro il 31.12.2027;
- dal 31.3.2028 al 30.5.2028, attestante l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'1.1.2028 e quelle che si prevede di sostenere entro il 31.12.2028.

La comunicazione deve avvenire esclusivamente in via telematica:

- utilizzando il modello approvato con il presente provvedimento e il software disponibile gratuitamente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate;
- direttamente o tramite un soggetto incaricato.

Comunicazione integrativa all'Agenzia delle Entrate

Le imprese che hanno presentato la suddetta comunicazione "preventiva" devono attestare, a pena di decadenza dall'agevolazione, l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati, presentando all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione integrativa:

- dal 3.1.2027 al 17.1.2027, per attestare l'avvenuta realizzazione degli investimenti 2026;
- dal 3.1.2028 al 17.1.2028, per attestare l'avvenuta realizzazione degli investimenti 2027;
- dal 3.1.2029 al 17.1.2029, per attestare l'avvenuta realizzazione degli investimenti 2028.

La comunicazione integrativa deve avvenire esclusivamente in via telematica:

- utilizzando il modello approvato con il presente provvedimento e il software disponibile gratuitamente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate;
- direttamente o tramite un soggetto incaricato.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta spettante in base alla comunicazione integrativa è utilizzabile dai beneficiari:

- esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile, nel rispetto del limite di spesa previsto per ciascun anno;
- comunque, non prima del rilascio di un'apposita ricevuta con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all'utilizzo del credito d'imposta.

Al credito d'imposta in esame non si applica:

- il limite annuale alle compensazioni per i crediti d'imposta agevolativi previsto dall'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (250.000,00 euro);
- il limite generale annuale alle compensazioni nel modello F24 di cui all'art. 34 della L. 388/2000 (2 milioni di euro).